

**OGGETTO: ADDENDUM AL CONTRATTO DI GESTIONE DEI “SERVIZI EDUCATIVI” DA SVOLGERSI PRESSO IL SEGUENTE NIDO D'INFANZIA, POSTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA: NIDO -SCUOLA SARZI PERIODO CONTRATTUALE: 01/09/2018-30/06/2021.**

**N° di repertorio 55903 del 11.12.2018**

**I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:**

**Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia**, di seguito anche indicato come “**Istituzione**”, con sede in **Guido da Castello, 12**, rappresentato dal Dottor Nando Rinaldi, in qualità di Direttore dell'Istituzione

**Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Società Cooperativa Sociale Panta Rei e Cooperativa Sociale Ambra S.c.p.a.**, rappresentato dalla D.ssa Giorgia Fantini di seguito per brevità “ **il Gestore**”

**PREMESSE:**

1. In data 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. n. 18 “ Misure urgenti di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito in L. il 23.04.2020 n° 27.
2. l'articolo 48 comma 1 dello stesso decreto legge (così come modificato dall'art 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con riferimento alle prestazioni individuali domiciliari, prevede che *"Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le*

*pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2;*

3. l' art 48 comma 2 del DL 18/2020 (così come modificato dall'art 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) con riferimento alla valorizzazione economica dei servizi rimodulati ha stabilito che *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti”*
4. l'Istituzione deve adeguare i servizi oggetto di sospensione ex lege alle disposizioni di legge sopra richiamate nelle more della conclusione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;
5. per quanto non espressamente previsto dal presente addendum, restano in vigore le disposizioni dei rispettivi contratti contratto e/o convenzione e o concessione stipulati in quanto compatibili.

6. il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Rilancio": "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" prevede la cosiddetta fase 2; questa fase apre la possibilità di individuare proposte organizzate di socialità e gioco per i bambini nel maggior grado di sicurezza possibile. Specificatamente Il DPCM del 17 maggio 2020 nell'Allegato 8 al punto 3 prevede con decorrenza giugno 2020 la possibilità di utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti servizi educativi per l'infanzia per attività rivolte a bimbi d'età superiore a 3 anni; lo stesso Allegato specifica che tali *progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo Settore.*

**Quanto sopra premesso, le Parti sottoscrittrici stipulano il seguente ADDENDUM al Contratto**

#### **Articolo 1. Premesse e allegati**

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente addendum.

#### **Articolo 2. Finalità**

1. Il presente addendum è finalizzato a disciplinare in maniera omogenea le modalità di fornitura delle prestazioni di servizio erogate all'Istituzione in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale I.D n. 68 del 23.04.2020 e conseguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione R.U.I.C n.4 del 14.05.2020 e R.U.I.C. 9 del 03.06.2020, ed oggetto di sospensione ai sensi dell'art 48 D.L. 18/2020, convertito in L. il 23.04.2020 n° 27.
2. Il contenuto del presente addendum è oggetto di sottoscrizione tra tutte le parti del contratto e/o convenzione e o concessione principale a cui si integra e condiviso dalle stesse.

#### **Articolo 3. Conversione delle prestazioni in modalità a distanza**

1. I Soggetti gestori dei servizi oggetto di sospensione si impegnano a fornire per quanto possibile i medesimi servizi nelle modalità a distanza.

2. Con tale modalità si intende l'utilizzo di strumenti telefonici e informatici per garantire sostegno, consulenza, ascolto e svolgere nuove progettualità con gli utenti del servizio, i loro familiari e/o con i colleghi delle scuole primarie per eventuali colloqui di passaggio in un'ottica di continuità didattica.
3. In sede di accordo di co-progettazione sono concordate eventuali priorità e nuove progettualità con proposte per i bambini in una logica di colta relazione tra le offerte e nello stesso tempo con una ricerca costante di prossimalità e relazione tra i singoli servizi e i loro bambini;
4. Il Gestore dovrà garantire con il proprio personale una copertura oraria in tale modalità pari all'orario individuato in accordo di co-progettazione;
5. Il servizio in modalità a distanza dovrà essere garantito in egual misura a tutti gli utenti nel limite dell'orario stabilito in accordo di co-progettazione; l'acquisto della strumentazione necessaria sarà a carico completo del gestore del servizio..
6. I recapiti personali degli utenti, sia telefonici che informatici, dovranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy, solo ed esclusivamente per la prestazione del servizio in oggetto, rimanendo in capo al Gestore ogni responsabilità per l'uso distorto o non appropriato di tali dati personali.
7. Viene lasciata al Gestore completa libertà in merito alla gestione del proprio personale nel rispetto delle prestazioni indicate nel presente addendum e/o nell'accordo di coprogettazione, e/o negli eventuali verbali di modifica e/o integrazione dell'originario accordo di co-progettazione.

#### **Articolo 4. Altre forme di conversione delle prestazioni**

1. Qualora non fosse possibile in tutto o in parte prestare il servizio nelle modalità di cui all'articolo precedente per motivi oggettivi le parti concorderanno in sede di accordo di co-progettazione di procedere mediante incontri domiciliari individuali o all'interno delle strutture precedentemente adibite allo svolgimento del servizio.
2. All'inizio di qualsiasi attività che possa comportare contatto il Gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela della sicurezza degli operatori e degli utenti così come previsto dal successivo art 11.
3. Il Gestore si impegna al rispetto delle disposizioni ed a fornire tutti i dispositivi di sicurezza necessari ai propri operatori.
4. Nel caso di attività in struttura sia con i soli operatori che con bambini in presenza i gestori dovranno garantire il rispetto dei parametri strutturali e organizzativi (rapporto adulto

bambino, ambienti e spazi) previste dalle disposizioni di legge e delle norme igieniche sanitarie e sanificazione degli ambienti..

5. I dispositivi di sicurezza utilizzati dovranno essere di tipo monouso e dovranno essere smaltiti a cura del Gestore secondo le disposizioni di legge.

#### **Articolo 5. Accordo di Co-progettazione**

1. I contenuti puntuali delle nuove progettualità convertite verranno stabiliti in accordo tra il Gestore del servizio e l'Istituzione; verrà pertanto redatto un progetto sottoscritto dalle parti che costituirà parte integrante del presente addendum;
2. Il progetto dovrà indicare le attività, le modalità dei singoli interventi, gli strumenti utilizzati, la durata, gli operatori coinvolti e il numero di ore previste e quant'altro ad esso rinviato dal presente addendum;
3. il progetto dovrà operare all'interno delle linee progettuali indicate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con deliberazione R.U.I.C. n. 4 del 14.05.2020.
4. il Gestore inoltrerà al referente dell'Istituzione con cadenza mensile un breve report (Scheda di Progetto) in merito allo svolgimento del progetto, all'adesione dell'utenza, ai risultati e alle azioni di miglioramento; occorrerà inoltre dettagliare la quantità di ore/uomo previste per la co-progettazione (sia in presenza che a distanza) e per la predisposizione dei materiali e degli strumenti;
5. A seconda delle necessità la co-progettazione potrà essere rivista a richiesta di ciascuna delle parti con modificata con il consenso di entrambe in appositi verbali;
6. in caso le parti non raggiungano pieno accordo di coprogettazione, si procederà mediante uno o più ordini di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti ed indifferibili con ogni riserva i legge e di diritto.

#### **Articolo 6. Mantenimento delle strutture**

1. Qualora i servizi convertiti si svolgano nelle strutture già in precedenza utilizzate (nel rispetto delle disposizioni del presente addendum, dell'accordo di coprogettazione e delle disposizioni sulla tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori) il Gestore si fa carico della manutenzione della struttura. Verrà riconosciuta una quota di corrispettivo ai sensi dell'art 48 DL 18/2020 e nella misura di cui al successivo articolo;

2. Resta inteso che alla cessazione dello stato di emergenza incombe al Gestore di rendere disponibili al servizio ordinario immediatamente tali strutture nel rispetto delle normative igienico sanitarie idonee ad evitare pericoli per la salute
3. Nel caso in cui il servizio venga effettuato con le modalità a distanza e la struttura venga comunque utilizzata al fine di organizzare e coordinare le nuove modalità di prestazione del servizio verrà riconosciuta una quota di corrispettivo ai sensi dell'art 48 DL 18/2020 e nella misura di cui al successivo articolo.
4. Le spese in oggetto sono state quantificate su base parametrica, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili, al netto delle economie di gestione dovute al mancato utilizzo delle strutture (risparmi utenze ecc)

### **Articolo 7. Corrispettivo**

1. le prestazioni oggetto dell'accordo di co-progettazione verranno retribuite in base alle ore effettive di servizio prestate avendo come riferimento i corrispettivi contrattuali previsti nei contratti originari decurtati in percentuale a seguito della riduzione delle prestazioni dovute all'utilizzo delle nuove modalità, tenendo in considerazione la quota di corrispettivo derivante dal mantenimento della struttura come previsto dall'art. 48 del DL18/2020.

2. in particolare l'Istituzione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 14.05.2020 riconosce le seguenti percentuali sul corrispettivo mensile come da contratto originario:

- per quanto riguarda **la co-progettazione** (con servizio a distanza) non si potrà superare la percentuale del:

- **20% per i nidi d'infanzia**
- **25% per i nidi-scuola d'infanzia**
- **25% per le scuole dell'infanzia**

Per quanto riguarda la co-progettazione con servizio in presenza (dal 15 giugno al 17 luglio 2020) - anche parziale - dei bambini le percentuali sopra riportate potranno essere riviste ed aumentate.

Mensilmente infatti, sulla base della Scheda di progetto verranno compensate le ore/uomo effettivamente svolte per le attività di co-progettazione (a distanza e in presenza) e per la predisposizione dei materiali e degli strumenti per ogni singolo servizio. Le ore svolte dagli **insegnanti di sostegno** (già convenute per l'anno scolastico in corso) dovranno essere **rendicontate a parte nella scheda di progetto** e verranno **interamente coperte con risorse dell'Istituzione.**

- per quanto riguarda le **spese di mantenimento della struttura in oggetto si compensa una percentuale del 25% del corrispettivo mensile-bambino a contratto per la scuola e del 24% per il nido.** Tale percentuale è da intendersi relativamente al periodo in cui le co-progettazioni non prevedono il

rientro in presenza dei bambini. Tale percentuale è da **intendersi aumentata al 30 %** nel periodo in cui le co-progettazione prevedono un rientro, anche parziale, dei bambini in presenza (dal 15 giugno al 17 luglio 2020) .

Il corrispettivo da contratto con l'Istituzione considera il numero effettivo di bambini iscritti per la mensilità in pagamento nell'anno scolastico in corso.

3. per i mesi di co-progettazione con servizio a distanza, nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nella deliberazione R.U.I.C. n° 4 del 14 maggio 2020 per i servizi resi in vigenza dello stato di sospensione delle attività educative;

4. per la tariffazione, conguaglio e modalità di accesso nei mesi di co-progettazione con servizio in presenza (dal 15 giugno al 17 luglio 2020) - anche parziale – occorre fare riferimento alla Delibera di Consiglio di Amministrazione R.U.I.C. 9 del 03.06.2020; in particolare si prevede una retta a carico delle famiglie pari ad € 100,00 a modulo, indipendentemente dall'ISEE. Essendo esonerate dal pagamento della retta le famiglie con un ISEE fino a € 8.300, l'Istituzione rimborserà alla cooperativa la conseguente mancata entrata.

5. Le prestazioni convertite saranno retribuite ai gestori una volta validata dall'Istituzione la Scheda di progetto mensile secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione (presentazione fattura);

6. In ogni caso i corrispettivi per il periodo di vigenza dell'addendum non potranno eccedere quanto già stanziato in base al contratto originario per il medesimo periodo.

7. Il Gestore, stante la disposizione di cui all'art 48 comma 3 DL 18/2020 in tema di alternativeità tra ammortizzatori sociali e nuove modalità delle prestazioni tramite il personale già impiegato nei medesimi servizi, si impegna ad informare l'Istituzione, tramite la Scheda di progetto, in merito al mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli ammortizzatori sociali in favore del personale impiegato originariamente nel servizio e da confermare nel nuovo assetto.

### **Articolo 8. Durata**

1. I servizi convertiti oggetto del presente addendum e relativo accordo di coprogettazione avranno durata fino al 17 luglio 2020.
2. Tale durata si considera comunque presuntiva stante l'imprevedibilità dell'andamento epidemiologico COVID 19 che potrebbe determinare nuove differenti disposizioni; pertanto tali accordi proseguiranno fino alla cessazione dello stato di fatto dichiarato da disposizione di legge o da provvedimento delle autorità competenti e saranno disciplinati e ridefiniti in itinere con apposito successivo atto, al fine di rendere le condizioni contrattuali sempre aggiornate rispetto alle indicazioni man mano dovessero evolversi.
3. La data di scadenza del contratto originario seppure non formalmente sospeso a seguito della conversione delle prestazioni, (dal momento che è sospeso unicamente il servizio per come

originariamente definito, modificato in base agli accordi di co-progettazione) è da intendersi rideterminata al 17 luglio 2020, così da permetterebbe una graduale ripresa della socialità dei bambini e un concreto aiuto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

#### **Articolo 9. Rinvio alle disposizioni contrattuali**

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente addendum (a titolo esemplificativo e non esaustivo le professionalità degli operatori, le responsabilità, assicurazione, la privacy, l'inadempimento ) si applicano, in quante compatibili, le disposizioni del contratto già stipulato da intendersi integralmente richiamato
2. il presente addendum è integrato dai singoli progetti di co-progettazione che ne definiscono e specificano il contenuto in base alle esigenze del singolo servizio.

#### **Articolo 10. Privacy**

1. Il Gestore è a conoscenza dell'informativa sulla privacy del Comune e si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di tutela dei dati personali;
2. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
9. Le notizie e i dati personali e/o sensibili, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa in relazione o meno all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte dell'azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
10. In ogni caso di inadempienza grave, determinata dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio, il Comune, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni dell'impresa, oltre a chiedere il risarcimento degli eventuali danni e salvo l'applicazione di norme penali e/o civili ove previsto, può risolvere il contratto per fatto o colpa dell'impresa.

#### **Articolo 11. Sicurezza**

1. Stante le disposizioni di cui all'art 48 DL 18/2020 il Gestore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
2. il Gestore dovrà adeguare la propria organizzazione e lo svolgimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente e delle successive modifiche che dovessero intervenire;
3. In particolare il Gestore dovrà conformarsi al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in 14 Marzo 2020 ed integrato in data 24 Marzo 2020, alle successive modifiche ed integrazioni dello stesso nonché alle disposizioni delle Autorità sanitarie.
4. Il Gestore dovrà garantire la fornitura adeguata di dispositivi di protezione individuale (DPI) agli operatori garantendo la formazione in merito al loro utilizzo corretto;
5. Il Gestore dovrà presentare a tal fine entro 10 giorni dalla sottoscrizione un piano di sicurezza sottoscritto con tutte le misure predisposte al fine di tutelare la sicurezza di utenti ed operatori e con una valutazione del rischio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e delle circolari

del Ministero della Salute; il piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche o integrazione delle disposizioni in materia.

6. Qualora il Gestore non fosse in grado di rispettare tali disposizioni o di garantire la tutela della salute anche tramite gli opportuni dispositivi di sicurezza dovrà essere immediatamente sospeso il servizio e data comunicazione al Comune ed agli utenti

## **INFORMATIVA PRIVACY**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

### **3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpoteam@lepida.it.

### **4. Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della normativa.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso.

I dati personali sono trattati per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi a eventuali iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire

un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

#### **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

#### **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

#### **9. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### **10. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

Il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it

Il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111. mail: privacy @comune.re.i t pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

#### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni.

Reggio Emilia, il \_\_\_\_\_

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia

---

Gestore

---